

COMUNE DI SANNICANDRO DI BARI



PROVINCIA DI BARI

Medaglia d'Argento al Merito Civile

Cod. Fisc. 00827390725



Copia Deliberazione Consiglio Comunale

Numero 34 Del 28-09-2012

OGGETTO:	MODIFICA ALIQUOTE IMU PER L'ANNO 2012. VARIAZIONI AL BILANCIO DI PREVISIONE ANNUALE 2012, AL BILANCIO PLURIENNALE 2012-2014 ED AI RELATIVI SCHEMI ALLEGATI.
-----------------	---

L'anno **duemiladodici** il giorno **ventotto** del mese di **settembre** alle ore **15:00** con seguito in Sannicandro di Bari, nella Sala Consiliare del Palazzo Comunale, previo espletamento delle formalità prescritte dalle disposizioni vigenti, si è riunito il Consiglio Comunale in **Prima** convocazione.

Alla trattazione dell'argomento riportato in oggetto risultano presenti o assenti i Consiglieri come appresso indicati:

DOTT. NOVIELLI VITO MICHELE DOMENICO	P	RAG. MODUGNO MARCELLA	P
ARCH. GIANNONE GIUSEPPE	P	SIG. CHIMIENTI NICOLA	P
PROF. TURCHIANO GIOVANNI	P	AVV. ADAMO SERGIO	A
DOTT.SSA CHIMIENTI MARIA	P	AVV. BACCELLIERI ANTONIO	A
DOTT.SSA MORILLO GLADYS	P	RAG. SILLETTI NICOLA	A
RAG. LENOCI FRANCESCO	P		

Presiede il RAG. MODUGNO MARCELLA - Presidente del Consiglio

Assiste il Segretario Comunale DOTT.SSA GIRONE CATERINA

Parere di **REGOLARITA' TECNICA**

Favorevole , 21-09-012

DOTT.SSA LACASELLA GIULIA

Parere di **REGOLARITA' CONTABILE**

Favorevole , 21-09-012

DOTT.SSA LACASELLA GIULIA

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta n.36/2012, che si allega alla presente per divenirne parte integrante e sostanziale (All.1);

Uditi gli interventi dei consiglieri comunali, raccolti nel verbale redatto a cura del Segretario Generale, che si allega alla presente per farne parte integrante e sostanziale (All.2)

Con il seguente esito della votazione resa per alzata di mano:

Presenti n.8

Assenti n.3(Adamo, Baccellieri, Silletti)

Favorevoli n.8

Contrari n.0

DELIBERA

Di approvare l'allegata proposta di deliberazione che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e, per l'effetto:

- 1) **Di determinare** le aliquote dell'IMU per l'anno 2012 nella misura seguente:
 - a. aliquota ridotta per l'abitazione principale pari allo 0,4 per cento;
 - b. aliquota di base, di cui all'art. 13, comma 6, del D.L. 201/2011 pari a 1,06 per cento;
 - c. aliquota ridotta pari allo 0,1 per cento per fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all'art.9 comma 3 bis del D.L. n.557/1993;
 - d. aliquota ridotta pari allo 0,46 per cento per le aree fabbricabili inserite in zona produttiva D1 senza PIP;
 - e. aliquota ridotta pari allo 0,60 per cento per i terreni agricoli ricadenti nei fogli 7, 10, 24 e parte del 32 (nella parte adibita a tendoni e vigneti);
 - f. aliquota ridotta pari allo 0,66 per cento per le zone territoriali omogenee di espansione residenziale (C3), senza piano attuativo approvato e senza provvedimento regionale di esclusione dalla VAS.

- 2) **Di dare atto che**, nel rispetto degli equilibri di bilancio, con deliberazione di Consiglio Comunale n.33 del 28 Settembre 2012, di approvazione del regolamento per la disciplina dell'imposta municipale propria, si sono previste ulteriori esenzioni ed altre forme di agevolazione in materia IMU, come di seguito determinate:
 - o detrazione pari ad € 100,00 e fino a concorrenza dell'imposta per i pensionati il cui reddito complessivo è costituito da una sola pensione sociale e per i nuclei familiari al cui interno ci sia un disabile psico-fisico al 100%, come da attestazione prevista per legge. Per poter usufruire dell'agevolazione è necessario presentare attestazione ISEE che non potrà essere superiore a € 10.000,00. La maggiore detrazione verrà accordata solo a coloro che risulteranno proprietari di un'unica abitazione ed eventualmente di una pertinenza. Le condizioni attestanti il possesso dei requisiti per usufruire delle agevolazioni di cui al presente articolo dovranno essere contenute nella dichiarazione IMU.

- 3) **Di provvedere**, ai sensi dell'art.175 del D.Lgs. n.267/2000, alle seguenti variazioni al bilancio di previsione annuale 2012, pluriennale 2012-2014 e relativi schemi ed allegati, per le motivazioni appresso indicate:

Variazioni – entrata:

titolo	categoria	risorsa	capitolo	descrizione	previsione 2012	variazione	motivazione	previsione 2012 risultante
1	01	0021	21	imu	924.000,00	+ 577.000,00	variazione aliquote	1.501.000,00
1	03	0011	11	fondo sperimentale di riequilibrio	1.636.727,00	- 369.399,32	attribuzioni di entrata da federalismo fiscale municipale e altri contributi	1.267.327,68
1	03	0011	11	fondo sperimentale di riequilibrio	1.267.327,68	- 37.000,00	art.1 6 comma 6 DL n.95/2012 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.135	1.230.327,68
2	01	0110	107	contributo per sviluppo investimenti	44.190,14	- 5.937,27	attribuzioni di entrata da federalismo fiscale municipale e altri contributi	38.252,87
3	05	0340	340	introiti e rimborsi diversi	46.573,32	- 10.410,41	principi e postulati, di cui all'art.162, c.1, del TUEL	36.162,91
				totale variazione entrata		+ 154.253,00		

Variazioni – spesa:

titolo	funzione	servizio	intervento	capitolo	Descrizione	previsione 2012	variazione	motivazione	previsione 2012 risultante
1	01	08	10	1790	fondo svalutazione crediti	0,00	+ 59.000,00	art. 6 comma 17 DL n.95/2012 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.135	59.000,00
1	01	01	03	11	indennità fine mandato sindaco	11.509,97	+ 3.000,00	nota capo sezione AA.GG. Prot. N.10230/2012	14.509,97
1	01	01	03	110	festività nazionali	1.000,00	+ 800,00	nota capo sezione serv. socio assistenziali e culturali prot. n. 10124/2012	1.800,00
1	01	02	02	370	stampati e cancelleria	1.700,00	+ 3.500,00	nota capo sezione AA.GG. Prot. N.10230/2012	5.200,00
1	01	02	02	390	abbonamento a giornali e riviste	1.143,69	+ 500,00	nota capo sezione AA.GG. Prot. N.10230/2012	1.643,69
1	01	02	02	450	gestione automezzi comunali	800,00	+ 1.800,00	nota capo sezione AA.GG. Prot. N.10230/2012	2.600,00

1	01	02	02	460	spese per vestiario di servizio	0,00	+ 400,00	nota capo sezione AA.GG. Prot. N.10230/2012	400,00
1	01	02	03	510	spese per liti e arbitraggi	40.000,00	+ 12.000,00	nota capo sezione AA.GG. Prot. N.10230/2012	52.000,00
titolo	funzione	servizio	intervento	capitolo	Descrizione	previsione 2012	variazione	motivazione	previsione 2012 risultante
1	01	02	03	591	connettività internet	8.500,00	+ 1.500,00	nota capo sezione AA.GG. Prot. N.10230/2012	10.000,00
1	01	02	03	630	oneri assicurativi	2.900,00	+ 400,00	nota capo sezione AA.GG. Prot. N.10230/2012	3.300,00
1	01	04	03	1116	spese manutenzione e funzionamento ufficio tributi	10.000,00	+ 3.000,00	principi e postulati, di cui all'art.162, c.1, del TUEL	13.000,00
1	01	04	03	1117	spese accertamento e riscossione tributi	45.000,00	+ 3.500,00	principi e postulati, di cui all'art.162, c.1, del TUEL	48.500,00
1	01	07	02	1630	stampati e cancelleria	2.500,00	+ 4.000,00	nota capo sezione AA.GG. Prot. N.10230/2012	6.500,00
1	01	07	03	1655	spese per toponomastica	500,00	+ 6.000,00	nota capo sezione AA.GG. Prot. N.10230/2012	6.500,00
1	01	08	08	1789	spese per obbligazioni pregresse	40.000,00	+ 14.500,00	nota capo sezione AA.GG. Prot. N.10230/2012	54.500,00
1	01	08	03	1742	spese postali	23.000,00	+ 7.000,00	principi e postulati, di cui all'art.162, c.1, del TUEL	30.000,00
1	03	01	02	2040	vestiario personale PM	0,00	+ 4.000,00	nota capo sezione PM prot. N. 10077/2012	4.000,00
1	04	05	02	3050	acquisto carburante	5.800,00	+ 2.000,00	nota capo sezione serv. socio assistenziali e culturali prot. n. 10124/2012	7.800,00
1	04	05	03	2175	manutenzione e riparazione scuolabus	2.000,00	+ 1.500,00	nota capo sezione serv. socio assistenziali e culturali prot. n. 10124/2012	3.500,00
1	10	04	03	3914	spesa per assistenza sociale	3.000,00	+ 2.000,00	nota capo sezione serv. socio assistenziali e culturali prot. n. 10124/2012	5.000,00
1	10	04	05	3931	concorso spese infanti	3.000,00	+ 500,00	nota capo sezione serv. socio assistenziali e culturali prot. n. 10124/2012	3.500,00
1	04	02	05	2772	interventi vari progetti	0,00	+ 1.500,00	nota capo sezione serv. socio assistenziali e culturali prot. n. 10124/2012	1.500,00

								note capo sezione serv. socio assistenziali e culturali prot. nn. 10124/2012, 10363/2012	
1	10	04	05	4087	rette ricovero anziani e minori	60.000,00	+ 21.853,00		81.853,00
					totale variazione spesa		+ 154.253,00		

- 4) **Di dare atto che**, ai sensi dell'art. 193 comma 1 del Tuel, con il presente provvedimento, sono rispettati il pareggio finanziario e tutti gli equilibri di bilancio per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti;
- 5) **Di prendere atto** del parere espresso dal Revisione unico dei Conti dell'Ente, ai sensi dell'art.239 comma 1 del D.Lgs. n.267/2000 , in data 20 settembre 2012 ;
- 6) **Di trasmettere**, a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011, la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, dipartimento delle finanze, entro il termine di 30 giorni dalla sua esecutività, o comunque entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per l'approvazione del bilancio di previsione, adottando, nelle more dell'approvazione dell'apposito DM in corso di emanazione, le modalità indicate nella nota del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze, prot. n. 5343/2012 del 16/04/2012.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Successivamente, con votazione separata, resa per alzata di mano:

Presenti: n. 8

Assenti: n. 3 (Adamo, Baccellieri, Silletti)

Favorevoli: n. 8

Astenuti: n. 0

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4, del D.Lgs 267/2000.

Al. 1)

Proposta n. 36/2012 avente ad oggetto:

“MODIFICA ALIQUOTA DI BASE IMU PER L’ANNO 2012. VARIAZIONI AL BILANCIO DI PREVISIONE ANNUALE 2012, AL BILANCIO PLURIENNALE 2012-2014 ED AI RELATIVI SCHEMI ED ALLEGATI”.

IL CONSIGLIO COMUNALE

A relazione e su indicazione dell'Assessore con delega al Bilancio e Tributi:

RILEVATO CHE:

- con la Deliberazione di Consiglio Comunale n.13 del 4/04/2012 venivano approvate le aliquote IMU per l'anno 2012;
- tuttavia tale approvazione risulta sfornita di presupposto normativo, poiché non era stato previamente approvato dal Consiglio Comunale il regolamento IMU come statuito dall'art. 13 comma 6 del D.L. 201/2011 e dal D.Lgs. n. 446/1997 e chiarito dalla Circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 3/DF del 18/05/2012;
- successivamente con la deliberazione di Consiglio Comunale n.14 del 4.04.2012, esecutiva, è stato approvato il Bilancio annuale di previsione per l'esercizio 2012, il Bilancio pluriennale 2012/2014, la Relazione previsionale e programmatica per il triennio 2012/2014 ed i relativi schemi ed allegati;

CONSIDERATO, quindi, che risultava necessario propedeuticamente approvare il succitato regolamento al fine di poter determinare e differenziare le aliquote di cui in oggetto;

VISTO l'art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201, istitutivo, a decorrere dal 01/01/2012 e fino al 2014, dell'imposta municipale propria di cui agli articoli 8 e 9 del D.Lgs 23/2011 in forma sperimentale, come modificato dall'art. 4 del D.L. 16/2012;

VISTE le disposizioni dell'art. 8 e dell'art. 9 del D.Lgs 23/2011, richiamati dal citato art. 13, nonché le norme dell'art. 14, commi 1 e 6, del medesimo decreto;

VISTE le norme contenute nell'art. 4 del D.L. 16/2012;

VISTE, altresì, tutte le disposizioni del D.Lgs 504/92, dell'art. 1, commi 161-170, della L. 296/2006 direttamente o indirettamente richiamate dall'art. 13 del D.L. 201/2011;

VISTO, altresì, l'art. 52 del D.Lgs 446/97, disciplinante la potestà regolamentare dell'ente in materia di entrate, applicabile all'imposta municipale propria in virtù di quanto disposto dalle norme dell'art. 13, comma 13, del D.L. 201/2011 e dell'art. 14, comma 6, del D.Lgs 23/2011;

RICHIAMATI, in particolare, i seguenti commi dell'art. 13 del D.L. 201/2011:

- il comma 6, il quale consente con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs 446/97, di modificare l'aliquota di base del tributo, applicabile a tutti gli immobili soggetti all'imposta diversi dall'abitazione principale e relative pertinenze e dai fabbricati rurali ad uso strumentale, pari allo 0,76%, in aumento od in diminuzione fino a 0,3 punti percentuali;

- il comma 7, il quale permette al Comune di aumentare o diminuire, fino a 0,2 punti percentuali, l'aliquota dello 0,4% prevista per l'abitazione principale e relative pertinenze;
- il comma 8, in virtù del quale il Comune può ridurre l'aliquota dello 0,2% prevista per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, comma 3bis, del D.L. 557/93, fino a 0,1 punti percentuali, prevedendo tuttavia l'esenzione per i fabbricati rurali strumentali ubicati nei comuni classificati montani o parzialmente montani nell'elenco dei comuni italiani predisposto dall'ISTAT;
- il comma 9, in base al quale il Comune può ridurre l'aliquota prevista per gli immobili non produttivi di reddito fondiario, di cui all'art. 43 del TUIR, per gli immobili posseduti dai soggetti passivi IRES e per gli immobili locati, fino allo 0,4%;
- il comma 9 bis, per effetto del quale il Comune può ridurre l'aliquota applicata ai fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintantoché permanga la predetta destinazione, non siano in ogni caso locati, e comunque per un periodo non superiore a tre anni dalla fine dei lavori di costruzione, fino allo 0,38%;
- il comma 10, ove si stabilisce che all'unità immobiliare destinata ad abitazione principale e relative pertinenze, così come definite dall'art. 13, comma 2, del D.L. 201/2011, compete una detrazione d'imposta pari ad € 200,00, fino a concorrenza dell'imposta dovuta sui citati immobili, da ripartire in proporzione alla quota di destinazione ad abitazione principale dell'unità immobiliare da parte dei diversi contitolari. La predetta detrazione è maggiorata dell'importo di € 50,00 per ogni figlio residente anagraficamente e dimorante nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale di età non superiore a 26 anni, fino ad un importo massimo di € 400,00. I comuni possono altresì incrementare la detrazione prevista per l'abitazione principale fino a concorrenza dell'imposta dovuta, purché ciò sia compatibile con il mantenimento degli equilibri di bilancio e a condizione che non sia stabilita un'aliquota per le unità immobiliari tenute a disposizione superiore a quella ordinaria. I comuni possono altresì considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata, nonché l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata;

VISTO il regolamento comunale per la disciplina dell'imposta municipale propria, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. del

ESAMINATA, altresì, la Circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento delle Finanze, n. 3DF del 18/05/2012;

RICHIAMATO, inoltre, l'art. 1, comma 169, della Legge 296/06 dove si prevede che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

VISTO altresì l'art. 13, comma 12 bis, del D.L. 201/2011, introdotto dall'art. 4 del D.L. 16/2012, il quale:

- consente, comunque, ai Comuni di approvare o modificare il regolamento e la deliberazione relativa alle aliquote ed alle detrazioni del tributo entro il 30/09/2012, in deroga alle previsioni dell'art. 172, comma 1, lettera e), del D.Lgs 267/2000 e dell'art. 1, comma 169, della L. 296/2006;
- stabilisce che con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 10 dicembre 2012, lo Stato provvede, sulla base del gettito della prima rata dell'imposta municipale propria nonché dei risultati

dell'accatastamento dei fabbricati rurali, alla modifica delle aliquote, delle relative variazioni e della detrazione stabilite dal presente articolo per assicurare l'ammontare del gettito complessivo previsto per l'anno 2012;

RICHIAMATO il comma 8 del medesimo articolo 13 in base al quale, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanare entro il 10/12/2012, lo Stato provvede, sulla base dell'andamento del gettito derivante dal pagamento della prima rata dell'imposta, alla modifica dell'aliquota da applicare ai fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui al medesimo comma 8, ed ai terreni in modo da garantire che il gettito complessivo non superi per l'anno 2012 gli ammontari previsti dal Ministero dell'Economia e delle Finanze rispettivamente per i fabbricati rurali strumentali ed i terreni;

CONSIDERATO che con decreto del Ministero dell'Interno del 2 agosto 2012, pubblicato sulla GU n. 187 del 11-8-2012, il termine ultimo per l'approvazione dei bilanci degli Enti Locali è stato differito al 31 ottobre 2012;

CONSIDERATO, altresì, che, a seguito di quanto appena detto, è stato chiarito che anche il termine per l'approvazione di regolamenti e delibere relative ad aliquote e detrazioni Imu scade il 31 ottobre e non più il 30 settembre, come previsto in un primo momento dal decreto «Salva Italia»;

DATO ATTO CHE:

- presupposto dell'imposta è il possesso di immobili, come definiti dall'art. 13, comma 2, del D.L. 201/2011;
- a norma dell'art. 7, comma 1, lettera h), del D.Lgs 504/92, richiamato dall'art. 9, comma 8, del D.Lgs 23/2011, risultano esenti dall'imposta nel Comune di Sannicandro di Bari quei terreni agricoli ricadenti nella fattispecie normata, in quanto l'Ente rientra, per la parte parzialmente delimitata, tra i comuni montani o di collina o parzialmente tali, riportati nell'elenco allegato alla circolare del Ministero delle Finanze del 14/06/1993;
- a norma dell'art. 13, comma 8, del D.L. 201/2011 sono, altresì, esenti quei fabbricati rurali strumentali ubicati in comuni montani o parzialmente montani individuati dall'elenco dei comuni italiani dell'ISTAT, tra i quali rientra, per la parte parzialmente delimitata, il Comune di Sannicandro di Bari;
- soggetti passivi sono, a norma dell'art. 9, comma 1, del D.Lgs 23/2011, i proprietari degli immobili, ovvero i titolari di diritto di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi e superficie sugli stessi, nonché il locatario di immobili concessi in locazione finanziaria, il concessionario di aree demaniali ed il coniuge assegnatario della casa coniugale in caso di separazione, annullamento scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- l'imposta è riscossa, fino al 01/12/2012, esclusivamente a mezzo modello F24, da ciascun comune per gli immobili ubicati sul territorio del comune stesso; a decorrere da predetta data il versamento può eseguirsi anche con bollettino postale, secondo modalità da stabilire;
- il versamento del tributo deve essere eseguito in 2 rate, scadenti il 18 giugno (cadendo il giorno 16 di sabato) ed il 17 dicembre (cadendo il giorno 16 di domenica), di cui la prima, per l'anno 2012, calcolata in misura pari al 50% dell'imposta determinata con le aliquote di legge e la seconda pari al saldo tra l'imposta dovuta impiegando le aliquote e le detrazioni definitive stabilite dallo Stato e dal Comune per l'intero anno e l'acconto versato ed, esclusivamente per l'abitazione principale e le relative pertinenze, anche, in maniera facoltativa, in 3 rate, di cui le prime 2 (scadenti il 18 giugno ed il 17 settembre) pari a 1/3 dell'imposta determinata con l'aliquota e la detrazione di legge e l'ultima a saldo, calcolata in base all'imposta annuale determinata con le aliquote e detrazioni definitive stabilite dallo Stato e dal Comune;
- è comunque riservata allo Stato una quota dell'imposta pari alla metà dell'importo calcolato applicando alla base imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione dell'abitazione principale e

delle relative pertinenze di cui al comma 7 dell'art. 13 del D.L. 201/2011, nonché dei fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 del medesimo articolo ed delle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari e degli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi case popolari, l'aliquota di base. Tale quota è calcolata senza tenere conto delle detrazioni previste dall'art. 13 citato e delle detrazioni e riduzioni di aliquota deliberate dal Comune;

- l'art. 13, comma 2, del D.L. 201/2011 definisce abitazione principale l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente, stabilendo che, nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile, e pertinenze dell'abitazione principale quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo;
- a norma dell'art. 13, comma 10, del D.L. 201/2011 la sola detrazione prevista per l'abitazione principale è applicabile anche agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi case popolari ed alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari;
- in base all'art. 4, comma 12 quinquies, del D.L. 16/2012, in caso di separazione legale, scioglimento, annullamento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, soggetto passivo dell'imposta è il coniuge assegnatario, in quanto, la medesima assegnazione si intende effettuata, ai soli fini dell'imposta, a titolo di diritto di abitazione;
- in base al vigente regolamento comunale in materia di imposta municipale propria è considerata abitazione principale quella posseduta da anziani o disabili ricoverati in modo permanente in istituti, purché non locata;
- alle fattispecie sopra indicate, secondo l'interpretazione fornita dal Ministero dell'Economia e delle Finanze con la circolare n. 3DF del 18/05/2012, non si applica la quota statale del tributo;

CONSIDERATO CHE:

- le risorse assegnate ai Comuni nell'ambito del federalismo fiscale, ed in particolare quelle assegnate al Comune di Sannicandro di Bari, subiscono nell'anno 2012 una notevole riduzione, dovuta ai tagli disposti dall'art. 14 del D.L. 78/2010 e dall'art. 28, comma 7, del D.L. 201/2011 al fondo sperimentale di riequilibrio, previsto dall'art. 2 del D.Lgs 23/2011;
- a seguito dell'entrata in vigore dell'imposta municipale propria i contribuenti non sono più tenuti al pagamento dell'IRPEF dovuta fino al 2011 sui redditi fondiari degli immobili non locati e delle relative addizionali, ai sensi dell'art. 8 del D.Lgs 23/2011;
- per effetto del disposto dell'art. 13, comma 17, del D.L. 201/2011 il Comune subisce un'ulteriore riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio per effetto del maggior gettito dell'imposta municipale propria, calcolato alle aliquote di base previste dall'art. 13 del D.L. 201/2011 e secondo le stime operate dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, rispetto al gettito dell'ICI;
- in base all'art. 13, comma 12 bis, del D.L. 201/2011, come modificato dall'art. 4 del D.L. 16/2012, i comuni iscrivono, per il 2012, nel bilancio di previsione l'entrata da imposta municipale propria in base agli importi stimati dal Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze per ciascun comune;
- l'Ente può provvedere alla modifica delle aliquote, sulla base dei dati aggiornati, entro il termine del 30/09/2012 e lo Stato provvederà, con uno o più DPCM entro il 10/12/2012, sulla base del gettito della prima rata dell'imposta municipale propria nonché dei risultati dell'accatastamento dei fabbricati rurali, alla modifica delle aliquote, delle relative variazioni e

della detrazione stabilite dall'art. 13 del D.L. 201/2011 per assicurare l'ammontare del gettito complessivo previsto per l'anno 2012;

DATO ATTO che è precisa volontà di questa Amministrazione Comunale avvalersi della facoltà di modificare le aliquote dell'imposta municipale propria, operando variazioni e detrazioni nei limiti consentiti dall'art. 13 del D.L. 201/2011, pur sempre assicurando l'ammontare del gettito complessivo, in ragione della circostanza che per alcune tipologie di beni la redditività è meramente potenziale, come di seguito esposto;

RITENUTO opportuno tenere in considerazione l'opportunità di attenuare l'impatto dell'IMU sul settore agricolo, per la parte "non esente" del Comune di Sannicandro di Bari, tenendo presente le richieste e le esigenze esternate dalle categorie di settore e stabilendo aliquote ridotte sia per i fabbricati rurali ad uso strumentali che per i terreni agricoli ricadenti nei fogli 7, 10, 24 e parte del 32 (nella parte adibita a tendoni e vigneti), nonché, sempre per ragioni di ragionevolezza e non discriminazione, su quelle aree tipizzate D1 che in assenza di pianificazione attuativa (senza PIP) mantengono ancora un valore assimilabile a quello delle aree agricole predette;

RILEVATO:

- CHE, a seguito dell'approvazione del regolamento IMU, occorre determinare le aliquote dell'imposta municipale propria per l'anno 2012;
- CHE può riconfermarsi la misura di alcune aliquote previste con la suddetta deliberazione consiliare n. 13 del 4/04/2012, sfornita tuttavia del presupposto regolamentare e per l'effetto, quindi, prevedere:
 - aliquota ridotta per l'abitazione principale pari allo 0,4 per cento;
 - aliquota ridotta pari allo 0,1 per cento per fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all'art.9 comma 3 bis del D.L. n.557/1993;
 - aliquota ridotta dello 0,46 per cento per le aree fabbricabili inserite in zona produttiva D1 senza PIP;
 - aliquota ridotta dello 0,6 per cento per i terreni agricoli ricadenti nei fogli 7, 10, 24 e parte del 32 (nella parte adibita a tendoni e vigneti);

RITENUTO, quindi, per quanto sopra argomentato, allo scopo di fronteggiare la riduzione di risorse e le sopravvenute maggiori spese, di garantire la corretta gestione ed il mantenimento dei servizi erogati da questo Ente e per consentire la conservazione degli equilibri di bilancio, di incrementare l'aliquota di base, di cui all'art. 13 comma 6 del D.L. 201/2011, dallo 0,76 per cento all'1,06 per cento, lasciando inalterate le altre aliquote sopra elencate;

RITENUTO opportuno, altresì e comunque, ridurre l'aliquota di base dell'IMU, nell'ambito della fattispecie di cui all'art. 13 comma 6 del D.L. 201/2011, dallo 0,76 allo 0,66 per cento per le zone territoriali omogenee di espansione residenziale (C3), senza piano attuativo approvato e senza provvedimento regionale di esclusione dalla VAS, per via del rallentamento dei tempi di attuazione dello strumento attuativo (piano dei comparti) con conseguente allontanamento dei tempi di ritorno dei possibili investimenti, come riferito dal Responsabile della Sezione Urbanistica Edilizia e Manutenzioni con nota prot. n. 10607 del 18/09/2012, che si allega al presente provvedimento;

RITENUTO, altresì, opportuno statuire il carattere della temporaneità per le riduzioni di aliquota IMU, nelle misure di cui ai punti precedenti, posto che ove venga accertato in futuro che si accresca la redditività dei beni su cui oggi vengono applicate tali riduzioni si provvederà, conseguentemente, a deliberare l'applicazione dell'aliquota in misura parametrata all'aumento di valore o di redditività dei beni stessi;

DATO ATTO CHE, nel rispetto degli equilibri di bilancio, con deliberazione di Consiglio Comunale n. del, di approvazione del regolamento per la disciplina dell'imposta municipale propria, si sono previste ulteriori esenzioni ed altre forme di agevolazione in materia IMU;

CONSIDERATO che appare, quindi, opportuno stabilire una detrazione pari ad € 100,00 e fino a concorrenza dell'imposta per i pensionati il cui reddito complessivo è costituito da una sola pensione sociale e per i nuclei familiari al cui interno ci sia un disabile psico-fisico al 100%, come da attestazione prevista per legge. Per poter usufruire dell'agevolazione è necessario presentare attestazione ISEE che non potrà essere superiore a € 10.000,00. La maggiore detrazione verrà accordata solo a coloro che risulteranno proprietari di un'unica abitazione ed eventualmente di una pertinenza. Le condizioni attestanti il possesso dei requisiti per usufruire delle agevolazioni di cui al presente articolo dovranno essere contenute nella dichiarazione IMU;

DATO ATTO, altresì, che è facoltà dell'Ente modificare le predette aliquote, le agevolazioni e la detrazione prevista per l'abitazione principale entro il termine del 31 ottobre 2012, anche in base all'andamento effettivo del gettito dell'imposta;

CONSIDERATO che a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'Interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero dell'Interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997.

VISTA la nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, Direzione Federalismo Fiscale prot. n. 5343/2012 del 18/05/2012, la quale stabilisce le modalità provvisorie per l'invio e la pubblicazione del regolamento dell'imposta municipale propria, nelle more dell'emanazione del decreto ministeriale previsto dal sopra citato comma 15 dell'art. 13;

VISTO, altresì, l'art. 42 del D.Lgs. n.267/2000 che così recita:

..... *omissis*

2. Il consiglio ha competenza limitatamente ai seguenti atti fondamentali:

..... *omissis*

b) programmi, relazioni previsionali e programmatiche, piani finanziari, programmi triennali e elenco annuale dei lavori pubblici, bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni, rendiconto, piani territoriali ed urbanistici, programmi annuali e pluriennali per la loro attuazione, eventuali deroghe ad essi, pareri da rendere per dette materie;

..... *omissis*

4. Le deliberazioni in ordine agli argomenti di cui al presente articolo non possono essere adottate in via d'urgenza da altri organi del comune o della provincia, salvo quelle attinenti alle variazioni di

bilancio adottate dalla Giunta da sottoporre a ratifica del consiglio nei sessanta giorni successivi, a pena di decadenza.

VISTO, ancora, l'art. 175 del D.Lgs. n.267/2000 di seguito riportato:

1. Il bilancio di previsione può subire variazioni nel corso dell'esercizio di competenza sia nella parte prima, relativa alle entrate, che nella parte seconda, relativa alle spese.

2. Le variazioni al bilancio sono di competenza dell'organo consiliare.

3. Le variazioni al bilancio possono essere deliberate non oltre il 30 novembre di ciascun anno.

4. Ai sensi dell'articolo 42 le variazioni di bilancio possono essere adottate dall'organo esecutivo in via d'urgenza, salvo ratifica, a pena di decadenza, da parte dell'organo consiliare entro i sessanta giorni seguenti e comunque entro il 31 dicembre dell'anno in corso se a tale data non sia scaduto il predetto termine.

5. In caso di mancata o parziale ratifica del provvedimento di variazione adottato dall'organo esecutivo, l'organo consiliare è tenuto ad adottare nei successivi trenta giorni, e comunque sempre entro il 31 dicembre dell'esercizio in corso, i provvedimenti ritenuti necessari nei riguardi dei rapporti eventualmente sorti sulla base della deliberazione non ratificata.

6. Per le province, i comuni, le città metropolitane e le unioni di comuni sono vietati prelievi dagli stanziamenti per gli interventi finanziati con le entrate iscritte nei titoli quarto e quinto per aumentare gli stanziamenti per gli interventi finanziati con le entrate dei primi tre titoli. Per le comunità montane sono vi

etati i prelievi dagli stanziamenti per gli interventi finanziati con le entrate iscritte nei titoli terzo e quarto per aumentare gli stanziamenti per gli interventi finanziati con le entrate dei primi due titoli.

7. Sono vietati gli spostamenti di dotazioni dai capitoli iscritti nei servizi per conto di terzi in favore di altre parti del bilancio. Sono vietati gli spostamenti di somme tra residui e competenza.

8. Mediante la variazione di assestamento generale, deliberata dall'organo consiliare dell'ente entro il 30 novembre di ciascun anno, si attua la verifica generale di tutte le voci di entrata e di uscita, compreso il fondo di riserva, al fine di assicurare il mantenimento del pareggio di bilancio.

9. Le variazioni al piano esecutivo di gestione di cui all'articolo 169 sono di competenza dell'organo esecutivo e possono essere adottate entro il 15 dicembre di ciascun anno.

RAVVISTA la conseguente necessità di apportare variazioni al bilancio annuale di previsione dell'esercizio in corso, nonché al bilancio pluriennale 2012-2014 ed ai relativi schemi ed allegati;

RITENUTO, pertanto, di dover procedere, ai sensi dell'art. 175 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267, alla variazione di bilancio di cui all'oggetto;

VERIFICATO il permanere degli equilibri economici-finanziari a seguito delle variazioni proposte, ai sensi dell'art.193 comma 1 del Tuel;

VISTI:

- i pareri richiesti in relazione allo specifico contenuto del provvedimento ai sensi dell' art. 49 comma 1 D. Lgs. 267/2000, allegato al presente provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale;

- il parere espresso dal Revisore Unico dei Conti, ai sensi dell'art. 239, comma 1 lettera b), del D. Lgs. 18 agosto 2000, n.267, prot. n. del
- il D. Lgs. 267/2000;
- il Vigente Regolamento di Contabilità e lo Statuto Comunale;

RITENUTA la propria competenza a decidere in merito;

CON votazione, espressa ed accertata nei modi di legge;

DELIBERA

1.Di determinare le aliquote dell'IMU per l'anno 2012 nella misura seguente:

- a. aliquota ridotta per l'abitazione principale pari allo 0,4 per cento;
- b. aliquota di base, di cui all'art. 13, comma 6, del D.L. 201/2011 pari a 1,06 per cento;
- c. aliquota ridotta pari allo 0,1 per cento per fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all'art.9 comma 3 bis del D.L. n.557/1993;
- d. aliquota ridotta pari allo 0,46 per cento per le aree fabbricabili inserite in zona produttiva D1 senza PIP;
- e. aliquota ridotta pari allo 0,60 per cento per i terreni agricoli ricadenti nei fogli 7, 10, 24 e parte del 32 (nella parte adibita a tendoni e vigneti);
- f. aliquota ridotta pari allo 0,66 per cento per le zone territoriali omogenee di espansione residenziale (C3), senza piano attuativo approvato e senza provvedimento regionale di esclusione dalla VAS.

2.Di dare atto che, nel rispetto degli equilibri di bilancio, con deliberazione di Consiglio Comunale n. del, di approvazione del regolamento per la disciplina dell'imposta municipale propria, si sono previste ulteriori esenzioni ed altre forme di agevolazione in materia IMU, come di seguito determinate:

- detrazione pari ad € 100,00 e fino a concorrenza dell'imposta per i pensionati il cui reddito complessivo è costituito da una sola pensione sociale e per i nuclei familiari al cui interno ci sia un disabile psico-fisico al 100%, come da attestazione prevista per legge. Per poter usufruire dell'agevolazione è necessario presentare attestazione ISEE che non potrà essere superiore a € 10.000,00. La maggiore detrazione verrà accordata solo a coloro che risulteranno proprietari di un'unica abitazione ed eventualmente di una pertinenza. Le condizioni attestanti il possesso dei requisiti per usufruire delle agevolazioni di cui al presente articolo dovranno essere contenute nella dichiarazione IMU.

3.Di provvedere, ai sensi dell'art.175 del D.Lgs. n.267/2000, alle seguenti variazioni al bilancio di previsione annuale 2012, pluriennale 2012-2014 e relativi schemi ed allegati, per le motivazioni appresso indicate:

Variazioni – entrata:

titolo	categoria	risorsa	capitolo	descrizione	previsione 2012	variazione	motivazione	previsione 2012 risultante
1	01	0021	21	imu	924.000,00	+ 577.000,00	variazione aliquote	1.501.000,00
1	03	0011	11	fondo sperimentale di riequilibrio	1.636.727,00	- 369.399,32	attribuzioni di entrata da federalismo fiscale municipale e altri contributi	1.267.327,68
1	03	0011	11	fondo sperimentale di riequilibrio	1.267.327,68	- 37.000,00	art.1 6 comma 6 DL n.95/2012 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.135	1.230.327,68
2	01	0110	107	contributo per sviluppo investimenti	44.190,14	- 5.937,27	attribuzioni di entrata da federalismo fiscale municipale e altri contributi	38.252,87
3	05	0340	340	introiti e rimborsi diversi	46.573,32	- 10.410,41	principi e postulati, di cui all'art.162, c.1, del TUEL	36.162,91
				totale variazione entrata		+ 154.253,00		

Variazioni – spesa:

titolo	funzione	servizio	intervento	capitolo	Descrizione	previsione 2012	variazione	motivazione	previsione 2012 risultante
1	01	08	10	1790	fondo svalutazione crediti	0,00	+ 59.000,00	art. 6 comma 17 DL n.95/2012 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.135	59.000,00
1	01	01	03	11	indennità fine mandato sindaco	11.509,97	+ 3.000,00	nota capo sezione AA.GG. Prot. N.10230/2012	14.509,97
1	01	01	03	110	festività nazionali	1.000,00	+ 800,00	nota capo sezione serv. socio assistenziali e culturali prot. n. 10124/2012	1.800,00
1	01	02	02	370	stampati e cancelleria	1.700,00	+ 3.500,00	nota capo sezione AA.GG. Prot. N.10230/2012	5.200,00
1	01	02	02	390	abbonamento a giornali e riviste	1.143,69	+ 500,00	nota capo sezione AA.GG. Prot. N.10230/2012	1.643,69
1	01	02	02	450	gestione automezzi comunali	800,00	+ 1.800,00	nota capo sezione AA.GG. Prot. N.10230/2012	2.600,00
1	01	02	02	460	spese per vestiario di servizio	0,00	+ 400,00	nota capo sezione AA.GG. Prot. N.10230/2012	400,00
1	01	02	03	510	spese per liti e arbitraggi	40.000,00	+ 12.000,00	nota capo sezione AA.GG. Prot. N.10230/2012	52.000,00

titolo	funzione	servizio	intervento	capitolo	Descrizione	previsione 2012	variazione	motivazione	previsione 2012 risultante
1	01	02	03	591	connettività internet	8.500,00	+ 1.500,00	nota capo sezione AA.GG. Prot. N.10230/2012	10.000,00
1	01	02	03	630	oneri assicurativi	2.900,00	+ 400,00	nota capo sezione AA.GG. Prot. N.10230/2012	3.300,00
1	01	04	03	1116	spese manutenzione e funzionamento ufficio tributi	10.000,00	+ 3.000,00	principi e postulati, di cui all'art.162, c.1, del TUEL	13.000,00
1	01	04	03	1117	spese accertamento e riscossione tributi	45.000,00	+ 3.500,00	principi e postulati, di cui all'art.162, c.1, del TUEL	48.500,00
1	01	07	02	1630	stampati e cancelleria	2.500,00	+ 4.000,00	nota capo sezione AA.GG. Prot. N.10230/2012	6.500,00
1	01	07	03	1655	spese per toponomastica	500,00	+ 6.000,00	nota capo sezione AA.GG. Prot. N.10230/2012	6.500,00
1	01	08	08	1789	spese per obbligazioni pregresse	40.000,00	+ 14.500,00	nota capo sezione AA.GG. Prot. N.10230/2012	54.500,00
1	01	08	03	1742	spese postali	23.000,00	+ 7.000,00	principi e postulati, di cui all'art.162, c.1, del TUEL	30.000,00
1	03	01	02	2040	vestiario personale PM	0,00	+ 4.000,00	nota capo sezione PM prot. N. 10077/2012	4.000,00
1	04	05	02	3050	acquisto carburante	5.800,00	+ 2.000,00	nota capo sezione serv. socio assistenziali e culturali prot. n. 10124/2012	7.800,00
1	04	05	03	2175	manutenzione e riparazione scuolabus	2.000,00	+ 1.500,00	nota capo sezione serv. socio assistenziali e culturali prot. n. 10124/2012	3.500,00
1	10	04	03	3914	spesa per assistenza sociale	3.000,00	+ 2.000,00	nota capo sezione serv. socio assistenziali e culturali prot. n. 10124/2012	5.000,00
1	10	04	05	3931	concorso spese infanti	3.000,00	+ 500,00	nota capo sezione serv. socio assistenziali e culturali prot. n. 10124/2012	3.500,00
1	04	02	05	2772	interventi vari progetti	0,00	+ 1.500,00	nota capo sezione serv. socio assistenziali e culturali prot. n. 10124/2012	1.500,00
1	10	04	05	4087	rette ricovero anziani e minori	60.000,00	+ 21.853,00	note capo sezione serv. socio assistenziali e culturali prot. nn. 10124/2012, 10363/2012	81.853,00
					totale variazione spesa		+ 154.253,00		

4.Di dare atto che, ai sensi dell'art. 193 comma 1 del Tuel, con il presente provvedimento, sono rispettati il pareggio finanziario e tutti gli equilibri di bilancio per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti;

5.Di prendere atto del parere espresso dal Revisione unico dei Conti dell'Ente, ai sensi dell'art.239 comma 1 del D.Lgs. n.267/2000 prot. n. del

6.Di trasmettere, a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011, la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, dipartimento delle finanze, entro il termine di 30 giorni dalla sua esecutività, o comunque entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per l'approvazione del bilancio di previsione, adottando, nelle more dell'approvazione dell'apposito DM in corso di emanazione, le modalità indicate nella nota del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze, prot. n. 5343/2012 del 16/04/2012.

7.Con il seguente esito della votazione separata, delibera di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs 267/2000.



AII.A)

COMUNE DI SANNICANDRO DI BARI
PROVINCIA DI BARI
Medaglia d'Argento al Merito Civile
Cod. Fisc. 00827390725

Parere del Responsabile del Servizio Finanziario

MODIFICA ALIQUOTE IMU PER L'ANNO 2012. VARIAZIONI AL BILANCIO DI PREVISIONE ANNUALE 2012, AL BILANCIO PLURIENNALE 2012-2014 ED AI RELATIVI SCHEMI ED ALLEGATI.

RILEVATO CHE:

- o con la Deliberazione di Consiglio Comunale n.13 del 4/04/2012 venivano approvate le aliquote IMU per l'anno 2012 per il Comune di Sannicandro di Bari;
- o tuttavia tale approvazione non risultava provvista del necessario presupposto normativo, poiché non era stato previamente approvato dal Consiglio Comunale il regolamento IMU come statuito dall'art. 13 comma 6 del D.L. 201/2011 e dal D.Lgs. n. 446/1997 e chiarito dalla Circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 3/DF del 18/05/2012;
- o con deliberazione di Consiglio Comunale n.14 del 4.04.2012, esecutiva, è stato approvato il Bilancio annuale di previsione per l'esercizio 2012, il Bilancio pluriennale 2012/2014, la Relazione previsionale e programmatica per il triennio 2012/2014 ed i relativi schemi ed allegati;

RICHIAMATO, in particolare, quanto statuito dall'art. 13 del D.L. 201/2011 ed esplicito dalla Circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento delle Finanze, n. 3DF del 18/05/2012;

CONSIDERATO CHE:

- le risorse assegnate ai Comuni nell'ambito del federalismo fiscale, ed in particolare quelle assegnate al Comune di Sannicandro di Bari, subiscono nell'anno 2012 una notevole riduzione, dovuta ai tagli disposti dall'art. 14 del D.L. 78/2010 e dall'art. 28, comma 7, del D.L. 201/2011 al fondo sperimentale di riequilibrio, previsto dall'art. 2 del D.Lgs 23/2011;
- a seguito dell'entrata in vigore dell'imposta municipale propria i contribuenti non sono più tenuti al pagamento dell'IRPEF dovuta fino al 2011 sui redditi fondiari degli immobili non locati e delle relative addizionali, ai sensi dell'art. 8 del D.Lgs 23/2011;
- per effetto del disposto dell'art. 13, comma 17, del D.L. 201/2011 il Comune subisce un'ulteriore riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio per effetto del maggior gettito dell'imposta municipale propria, calcolato alle aliquote di base previste dall'art. 13 del D.L. 201/2011 e secondo le stime operate dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, rispetto al gettito dell'ICI;
- in base all'art. 13, comma 12 bis, del D.L. 201/2011, come modificato dall'art. 4 del D.L. 16/2012, i comuni iscrivono, per il 2012, nel bilancio di previsione l'entrata da imposta municipale propria in base agli importi stimati dal Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze per ciascun Comune;

- l'Ente può provvedere alla modifica delle aliquote, sulla base dei dati aggiornati, e lo Stato provvederà, con uno o più DPCM entro il 10/12/2012, sulla base del gettito della prima rata dell'imposta municipale propria nonché dei risultati dell'accatastamento dei fabbricati rurali, alla modifica delle aliquote, delle relative variazioni e della detrazione stabilite dall'art. 13 del D.L. 201/2011 per assicurare l'ammontare del gettito complessivo previsto per l'anno 2012;

DATO ATTO che è precisa volontà dell'Amministrazione Comunale avvalersi della facoltà di modificare le aliquote dell'imposta municipale propria, operando variazioni e detrazioni nei limiti consentiti dall'art. 13 del D.L. 201/2011, pur sempre assicurando l'ammontare del gettito complessivo, allo scopo di fronteggiare la riduzione di risorse e le sopravvenute maggiori spese, garantendo la corretta gestione ed il mantenimento dei servizi erogati dall'Ente e consentendo la conservazione degli equilibri di bilancio;

CONSIDERATO il carattere della temporaneità per le riduzioni di aliquota IMU, nelle misure di cui al provvedimento consiliare, posto che ove venga accertato in futuro che si accresca la redditività dei beni su cui oggi vengono applicate tali riduzioni si provvederà, conseguentemente, a deliberare l'applicazione dell'aliquota in misura parametrata all'aumento di valore o di redditività dei beni stessi;

DATO ATTO, altresì, che è facoltà dell'Ente modificare le predette aliquote, le agevolazioni e le detrazioni previste per legge entro il termine del 31 ottobre 2012, anche in base all'andamento effettivo del gettito dell'imposta;

CONSIDERATO che con decreto del Ministero dell'Interno del 2 agosto 2012, pubblicato sulla GU n. 187 del 11-8-2012, il termine ultimo per l'approvazione dei bilanci degli Enti Locali è stato differito al 31 ottobre 2012;

CONSIDERATO, altresì, che, a seguito di quanto appena detto, è stato chiarito che anche il termine per l'approvazione di regolamenti e delibere relative ad aliquote e detrazioni Imu scade il 31 ottobre e non più il 30 settembre, come previsto in un primo momento dal decreto «Salva Italia»;

VISTI:

- o il vigente regolamento comunale di contabilità;
- o lo Statuto Comunale;
- o lo schema di Bilancio annuale 2012 e relativi allegati obbligatori a corredo, nonché la Relazione previsionale e programmatica e il Bilancio pluriennale 2012/2014;
- o il Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- o i postulati e i principi contabili per gli enti locali approvati dall'Osservatorio per la finanza e la contabilità degli enti locali operante presso il Ministero dell'Interno ai sensi e per gli effetti dell'art.154 del D.lgs. n.267/2000;
- o il D.P.R. 31 gennaio 1996, n. 194;
- o la nota prot. n. 10607 del 18/09/2012 a firma del Responsabile dell'UTC;

ESPRIME

Per quanto sopra e per quanto di competenza,

1) in relazione al seguente provvedimento, parere **FAVOREVOLE**, ai sensi di quanto statuito dall'art. 49 del D.Lgs. n.267/2000, sia in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa sia in ordine alla regolarità contabile, considerando che l'equilibrio di bilancio risulta garantito dalla previsione

del maggior gettito derivante dall'aumento dell'aliquota di base, di cui all'art. 13, comma 6, del D.L. 201/2011, pari a 1,06 per cento.

Il Capo Sezione II
Finanze e Tributi
Dott.ssa Giulia Lacasella

IL PRESIDENTE

f.to RAG. MODUGNO MARCELLA

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to DOTT.SSA GIRONE CATERINA

N.

PUBBLICAZIONE

Pubblicato all'Albo Pretorio del Comune di Sannicandro di Bari il e vi rimarrà per 15 giorni.

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to DOTT.SSA GIRONE CATERINA

Per copia conforme all'originale ad uso amministrativo.

Sannicandro di Bari, lì

IL SEGRETARIO COMUNALE

DOTT.SSA GIRONE CATERINA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Pubblicato all'Albo Pretorio del Comune di Sannicandro di Bari dal
al

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to DOTT.SSA GIRONE CATERINA
